



234/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 77773** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal dott.
XX (c.f. omissis), rappresentato
e difeso dagli avv.ti prof. Massimo Luciani (c.f.
LCNMSM52L23H501G), Piermassimo Chirulli (c.f.
CHRPMS73C28C424J) e Patrizio Ivo D'Andrea (c.f.
DNDPRZ83E18D773E),

contro

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q);
- **Ministero dell'economia e delle finanze** (c.f.
80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*.

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.
Flavia Incletolli, con delega dell'avv. Filippo
Mangiapane, per l'Inps. Nessuno è comparso per il
ricorrente e per il Ministero dell'economia e delle
finanze.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione del 14 aprile 2020 il
dott. XX chiedeva di accertare il diritto
all'esclusione del trattamento pensionistico
interamente contributivo VO n. 10648469 dall'importo
complessivo da assoggettare a riduzione ai sensi
dell'art. 1, commi 261 e ss., l. n. 145/2018 e di
condannare l'Inps alla restituzione delle somme
indebitamente non erogate, nonché di tutte le somme
che nelle more della definizione del giudizio fossero
indebitamente non erogate in ragione del computo,
nell'importo pensionistico da assoggettare a
riduzione ai sensi dell'art. 1, commi 261 e ss., l.
n. 145/2018, del trattamento pensionistico
interamente contributivo, oltre interessi e
rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Il ricorso era stato inizialmente proposto innanzi al

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Tar Lazio, il quale, con sentenza n. 14169 del 10 dicembre 2019, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il giudice munito di giurisdizione fosse la Corte dei conti.

2. Con memoria depositata il 15 gennaio 2021 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3. Con nota del 29 gennaio 2021 il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.

4. Con nota del 3 febbraio 2021 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo di dichiarare in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. In subordine, nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, oltre che delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.

5. All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2021 questa Sezione, rilevava che il ricorrente aveva lamentato la non corretta applicazione dell'art. 1, comma 263, l. n. 148/2015 non sulla pensione percepita in relazione all'attività di servizio prestata presso la magistratura contabile, ma sulla pensione maturata in relazione al rapporto di lavoro privatistico instaurato con un istituto di credito a decorrere dal

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

novembre 2002. Quindi la *causa petendi* riguardava l'inclusione o meno nel meccanismo di riduzione dei trattamenti pensionistici previsto dal citato art. 1, comma 261, di una pensione di vecchiaia cat. VO, maturata in relazione a un rapporto di lavoro privato, rientrante nella gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps. Riteneva dunque di non poter condividere la predetta pronuncia del Tar Lazio n. 14169/2019 e, con ordinanza n. 38/2021, sollevava conflitto negativo di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 16 e 17, comma 3, c.g.c. e dell'art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, disponendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c. fino alla pronuncia della Corte di cassazione, con onere di riassunzione nei termini di legge ad opera della parte più diligente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Con ordinanza n. 16416/2022 del 20 maggio 2022 la Corte di cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.

7. Con decreto del 3 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza del 7 maggio 2025 ai fini della definizione del presente giudizio.

8. Con nota del 9 dicembre 2024 l'Inps chiedeva di

dichiarare l'estinzione del giudizio, precisando che il ricorrente aveva notificato in data 17 agosto 2022 ricorso in riassunzione presso il Tribunale di Roma, Sezione lavoro.

9. Con memoria del 23 aprile 2025 il ricorrente rappresentava di aver ritualmente riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro. Quest'ultimo aveva definito il giudizio con sentenza n. 9305 dell'11 dicembre 2023, passata in giudicato ed eseguita dall'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

10. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli per l'Inps ha chiesto l'estinzione del giudizio.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. A seguito dell'ordinanza n. 38/2021 di questa Sezione, con la quale è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione e disposta la sospensione del presente giudizio, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 16416/2022 del 20 maggio 2022, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

Sulla base di tale pronuncia, il ricorrente ha

riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che ha peraltro definito il giudizio con sentenza n. 9305 dell'11 dicembre 2023.

Ciò premesso, preso atto di quanto statuito con la citata ordinanza n. 16416/2022 della Corte di cassazione e rilevato che non risulta effettuato alcun atto di procedura né di riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte nel termine previsto dalle richiamate disposizioni, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 111 c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela

della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo
Giudice

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
09.05.2025 12:24:42
GMT+02:00